

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI AGRIGENTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Oggetto: Comparto scuola

PER: Prof. MANGIAPANE Giuseppe (MNGGPP76S27G273T) nato a Palermo il 27/11/1976 e residente in Cammarata alla Via Piacenza n. 6, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N), ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Tanto premesso, il docente ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Il docente ha conseguito il titolo di Laurea in Ingegneria Civile, in data 16/04/2003 presso l'Università degli Studi di Palermo (**doc.1**).
2. Inoltre, il ricorrente da ultimo svolge presso l'IC Dante Alighieri di Agrigento (**doc.2**).
3. Il titolo del ricorrente permette allo stesso di insegnare tanto nella predetta classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) quanto nella classe di concorso A047 (*Scienze Matematiche Applicate alle scuole superiori*).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

4. Secondo il censurato criterio del Ministero dell'Istruzione, il ricorrente, in virtù dei predetti titoli, potrebbe insegnare fisica alle scuole superiori (classe di concorso A020), matematica applicata alle scuole superiori (A047), ma non anche entrambe le materie “matematica” e “fisica” alle scuole superiori (classe di concorso A027).
5. Al contrario, la parte istante ritiene che con i propri titoli possa insegnare anche nelle classi di concorso di matematica e fisica alle scuole superiori.
6. Per tali ragioni, il docente affida il ricorso ai seguenti motivi.

MOTIVI

I

IN LIMINE SULLA GIURISDIZIONE

- 1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.
- 1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della c.d. doppia tutela (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).
- 1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che a sua volta richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: “la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).
- 1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia l'accertamento del diritto “nella singola collocazione della docente in una determinata graduatoria,” questa vada sottoposta al giudice ordinario del quale permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.5. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l'appunto che (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all'accertamento del diritto** della singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: *“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi” (Ad. Pl. n. 11 del 2011).*

SUB I

SULL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 112/2022.

L'ordinanza ministeriale n. 112/2022 (**doc.3**), di cui si chiede la disapplicazione, è un atto immediatamente escludente, con la conseguenza che, come tutti gli atti immediatamente espulsivi, non occorre inviare alcun tipo di domanda sia perché la domanda era possibile formularla solo online e sia perché l'esclusione è insita nello stesso provvedimento: *“la domanda si sarebbe risolta in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, con un risultato analogo a quello di un'originaria preclusione e perciò privo di una effettiva utilità pratica ulteriore: del resto, il dover attendere, per l'investitura del giudizio, la conseguente formalizzazione dell'esclusione sarebbe contrario al principio dell'economia dei mezzi e si risolverebbe in una lesione della superiore speditezza complessiva del procedimento ... omissis L'impresa ricorrente è dunque titolare dell'interesse concreto ed attuale alla impugnazione del bando in questione: dal che discende che il ricorso straordinario è da ritenere ammissibile”* (**così Consiglio di Stato, sezione II, Parere 7 marzo 2001, n. 149; sul punto anche si veda Adunanza Plenaria n. 4/2018**).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

SUB II

Inoltre, appare il caso di evidenziare come il regolamento sul riordino delle classi di concorso, per quanto concerne la classe A027, sia stato annullato, con effetti *erga omnes* dalle sentenze del Tar del Lazio (**cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 16222/2023; Sent. n. 10850/2022 doc.4**).

Ne deriva, dunque, che la sfera giuridica soggettiva della parte istante si è ampliata, poiché è venuto meno l'ostacolo giuridico all'origine previsto da parte del Ministero dell'Istruzione, ossia il DPR n. 19/2016 Tabella A.

Inoltre, il recente decreto ministeriale (**doc.5**), in esecuzione del predetto giudicato amministrativo, ha stabilito che sia possibile insegnare nella classe di concorso A027 con la laurea in ingegneria purché siano stati conseguiti i titoli integrativi per insegnare nella classe di concorso A026 ed A020.

Tale decreto modifica, dunque, la normativa pregressa ma non tiene conto con degli effetti *ex tunc* oltre al fatto che già da prima era possibile insegnare nell'ambito classe di concorso A027 ancorché il Ministero abbia sempre ritenuto come ciò non fosse possibile.

Ad ogni modo, il ricorrente ad oggi non possiede i crediti, che stando all'illegittima previsione del Ministero, permetterebbero di insegnare nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*) ed articola la propria doglianza sotto altro profilo.

II

ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 –
ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DELL' "INSEGNAMENTO A CASCATA" – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97
COST. – VIOLAZIONE OM 112/2022 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA
70/99CE – VIOLAZIONE D.L. 112/2008 - VIOLAZIONE DPR 19/2016 TABELLA A –
VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 –
VIOLAZIONE DM N. 354/98. IN SUBORDINE: DISAPPLICAZIONE DELLA TABELLA D DEL
DM. 201/2020.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2.1. Occorre rilevare che in base alla Tabella D contenuta nel Dm n. 201/2020, il ricorrente, in quanto già ammesso, con il proprio titolo, ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) e nella classe di concorso A047 (*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*) è altresì ammesso ad insegnare nella classe di concorso affine A027 (*fisica e matematica alle scuole superiori*).

2.2. Sempre in forza del predetto decreto, lo stesso docente, poiché è ammesso ad insegnare nella classe di concorso A027, è altresì ammesso a sua volta ad insegnare nelle classi di concorso: A026 (oltre ad A020, A047).

Ne deriva che l'esclusione del ricorrente dalla classe di concorso A026 ed A027 è palesemente illogica e contraria alla succitata Tabella D, in quanto l'istante, proprio perché ammesso ad insegnare nella classe A020 ed A047, sulla base del predetto criterio può altresì insegnare nella classe di concorso A027, la quale, a sua volta, permette di insegnare anche nella classe di concorso A026. Pertanto, il ricorrente, in base alla succitata Tabella D, che adotta il criterio sillogistico definito a "cascata", secondo il quale se $A = B = C$ anche $A = C$, è ammesso ad insegnare nelle materie affini, ossia nella classe A020 (*fisica alle scuole superiori*), A026 (*matematica alle scuole superiori*), A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

2.3. In altri termini, sulla base della predetta lettura sillogistica è possibile affermare che: **a)** premesso che l'insegnamento nelle classi di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) ed A047 (*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*) permette altresì di insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), la quale, a sua volta, permette di insegnare nella classe A026 (*matematica alle scuole superiori*) (**premessa maggiore**), **b)** e posto che il ricorrente ha il titolo per insegnare nelle classi di concorso A020 ed A047 (**premessa minore**), **c)** il ricorrente è legittimato ad insegnare nella classe di concorso A027 e, dunque, nella classe A026 (**conclusione**).

Tale aspetto corrisponde, peraltro, ai criteri di proporzione e ragionevolezza giuridica, in virtù dell'affinità sostanziale esistente tra le materie, ed anche in ragione del fatto che il



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

riordino delle classi di concorso tende proprio a rendere più snella ed effettiva la procedura di insegnamento nelle discipline affini.

La predetta Tabella D se, da un lato, evoca le affinità per comparare le abilitazioni all'insegnamento, d'altro lato, tuttavia, è chiaro come tali affinità non possano che riferirsi anche alle classi di concorso, posto che l'abilitazione all'insegnamento si radica proprio sulle classi di concorso.

2.4. Ad ogni modo, in via gradata, nell'ipotesi in cui la predetta tabella D, che tipizza il principio della c.d. “*cascata*”, dovesse essere intesa dalla p.a. come valevole per le sole abilitazioni all'insegnamento, ma non anche per le classi di concorso, si contesta la validità di tale previsione.

Invero, in violazione del brocardo secondo cui “*il più contiene sempre il meno*”, appare manifestamente illogico e contrario al principio di proporzionalità dell'agire pubblico ritenere che la predetta Tabella D del DM 201/2020, nel definire in chiave sillogistica le affinità esistenti tra le classi di concorso, si limiti alle sole abilitazioni e non anche alle materie di insegnamento, posto che le classi di concorso sono la base giuridica su cui poggia la stessa abilitazione all'insegnamento.

Sempre in tale ottica risulta altresì illogico ritenere che la Tabella D possa valere solo per la partecipazione al concorso, ma non anche per l'inserimento dell'istante nelle graduatorie provinciali per le supplenze. In caso contrario, infatti, giungeremmo ad una situazione molto più contraddittoria e paradossale di quanto già non sia, vale a dire che lo stesso titolo sarebbe valido per insegnare talune materie ai fini del concorso, ma non anche altre ai fini dell'abilitazione, e neppure altre ai fini dell'inserimento nelle GPS.

III

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SOSTANZIALISTICO DELLE MATERIE AFFINI – ILLOGICITÀ
MANIFESTA – VIOLAZIONE OM 112/2022 - VIOLAZIONE DPR N. 19/2016 TABELLA A –
VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 –
VIOLAZIONE DM N. 354/98 – VIOLAZIONE DEL DM N. 201/2020 TABELLA D – VIOLAZIONE**



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

D.L. 112/2008 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE.

3.1. Un ulteriore profilo di censura riguarda altresì il fatto che il ricorrente, ammesso ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) ed A047 (*scienze matematiche applicate*), non è stato anche ammesso nella classe di concorso A027.

3.2. Più nello specifico, appare assurdo, nonché manifestamente irrazionale, che il ricorrente sia ammesso ad insegnare “*scienze matematiche applicate*” (A047), ma non anche *matematica* (A026); così come appare altresì illogico ammettere il docente ad insegnare “*matematica applicata alle scuole superiori*” (A047), “*fisica*” *alle scuole superiori*” (A020), ma nel momento in cui il docente è invece chiamato ad insegnare fisica e matematica alle scuole superiori, non potrebbe più farlo (**sulla classe di concorso A027, in tal senso cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 16222/2023; Sent. n. 10850/2022**).

Tale aspetto mette in luce il principio sostanzialistico, oltretutto logico, secondo il quale l’insegnamento di matematica e fisica non può che comportare l’insegnamento di entrambe le materie. Sul punto, infatti, si è espressa la Giurisprudenza (**cfr. cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 16222/2023; Sent. n. 10850/2022**), la quale, con riferimento al possesso dei requisiti per insegnare nelle materie affini ha fatto prevalere un profilo sostanzialistico che prescindendo dal *nomen iuris* degli esami, con la conseguenza che la parte istante che insegna matematica applicata e fisica non può che insegnare entrambe le materie congiuntamente e disgiuntamente (classi A020-A026-A027).

3.3. In tale ottica di idee, pertanto, è possibile sostenere, da un punto di vista sostanziale, che il docente che insegna “*scienze matematiche applicate*” non può che avere la competenza anche per insegnare “*matematica*”, posto che nessuna manifesta differenza tra le due materie è stata tracciata dalla p.a. nei provvedimenti gravati, e con la conseguenza che in base ad un’interpretazione logica e costituzionalmente orientata della norma, il docente può senz’altro insegnare le materie tra loro affini: A026 (*matematica alle scuole superiori*) ed A047 (*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*), e, pertanto, anche la classe A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

IV

**VIOLAZIONE DEL BROCARDO *LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI* – VIOLAZIONE OM
112/2022 - VIOLAZIONE DPR 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 –
VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 –
VIOLAZIONE DM N.201/2020 TABELLA D – VIOLAZIONE D.L. 112/2008 - ILLOGICITÀ
MANIFESTA. IN SUBORDINE DISAPPLICAZIONE DPR 19/2016 TAB A E DM 259/2017.**

4.1. Inoltre, un ulteriore criterio c.d. “*a cascata*”, che legittima l’insegnamento del ricorrente nelle classi di concorso di interesse, ivi comprese le classi A026 ed A027, è contenuto nel Dm n. 354/1998, che, successivamente al Dm n. 39/98, ha istituito gli Ambiti Disciplinari.

Tale decreto, che succede al predetto Dm n. 39/98, ha previsto che le classi di concorso A027, A020 ed A026 facciano parte del medesimo Ambito Disciplinare n. 8.

Il decreto ha altresì previsto che al fine di insegnare nella classe di concorso A027 ed A026 occorre che il ricorrente possenga il titolo di Laurea in Ingegneria.

Ne deriva, alla luce di una interpretazione logica e razionale della succitata norma, che il decreto n. 354/1998 è successivo e speciale rispetto al dm n. 39/1998, e, pertanto, integra e modifica quest’ultimo, riconducendo nell’alveo di unico ambito disciplinare (A.D. 8), l’insegnamento delle classi di concorso A020, A026 ed A027.

In caso contrario, infatti, qualora così non fosse, ossia se il decreto n. 354/1998 non venisse inteso come speciale e modificativo rispetto al Dm n. 39/98, tali decreti, unitamente alle allegate tabelle, ed al pari dei restanti e già menzionati decreti di riordino, dovrebbero essere disapplicati nei limiti dell’interesse, ossia per il fatto che il Dm 354/1998 e i relativi allegati, con speciale riferimento all’Ambito disciplinare n. 8, non avrebbero integrato, per le classi di interesse del ricorrente, il precedente dm n. 39/98 e le allegate tabelle, in particolare la tabella A, con la conseguenza di non avere neppure integrato le più recenti tabelle del DPR n. 19/2016 e 259/2017, in violazione del principio secondo cui *lex posterior specialis derogat lex priori generalis*.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Lo stesso valga per il DPR 19/2016, Tabella A, ed il Dm n. 259/2017 Tabella A, nel caso in cui dovessero essere intesi nel senso di non permettere al ricorrente di insegnare anche sulla classe A026 e sulla A027, in quanto cioè risulterebbe palesemente illogico, così come peraltro è già stato sostenuto in casi analoghi, riguardo cioè all'annullamento con effetti *erga omnes* come sopra evidenziato. Pertanto, anche in tal caso si chiede, in subordine, la disapplicazione del DPR 19/2016 e del Dm 259/2017, nel caso in cui non dovessero essere intesi nel senso non di permettere all'istante di insegnare sulle classi di concorso di interesse.

V

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto, con i metodi tradizionali, a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di interesse della presente provincia per le classi di concorso di interesse del ricorrente, e che potrebbero essere scavalcate dall'istante in caso di accoglimento del presente ricorso.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale.

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il ricorrente

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro Voglia nel merito: ACCOGLIERE il ricorso ed ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il proprio titolo di Laurea come valido ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso A027 (e pertanto anche A026) e per lo effetto l'inserimento nelle Secondhe Fasce delle Graduatorie provinciali per le Supplenze di Agrigento per la classe A027 (e pertanto anche A026), con il punteggio e la posizione spettante, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ove occorra, previa DISAPPLICAZIONE e/o INIBIZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse del ricorrente, ossia l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, il DPR n. 19/2016 Tabella A, il DM n. 259/2017 Tabella A, il DM n. 354/1998 con l'Ambito Disciplinare n. 8, il DM n. 39/1998 con Tabella A; il DM n. 201/2020 Tabella D, le GPS di Agrigento, Seconda Fascia e il relativo decreto di approvazione per la classe di concorso A027 (e pertanto anche A026), fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Per lo effetto: ORDINARE E/O CONDANNARE la parte datoriale ad emanare ogni atto che permetta al ricorrente di insegnare nella classe di concorso A027 (e pertanto anche A026) al fine di essere utilmente collocato all'interno delle Graduatorie provinciali di Agrigento Seconda Fascia per la classe di concorso A027 (e pertanto anche A026), con punteggio e posizione spettante, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia; nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Con condanna alle spese oltre accessori come per legge.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto. Si allega:

1. Certificati di laurea e piano di studi;
2. Link da cui si evince l'attuale contratto del ricorrente [https://www.cl-en.usr.sicilia.it/attachments/article/1745/bollettino risultati interprovinciali in uscita elaborati dal sistema con protezione dei dati personali 07062021.xls](https://www.cl-en.usr.sicilia.it/attachments/article/1745/bollettino_risultati_interprovinciali_in_uscita_elaborati_dal_sistema_con_protezione_dei_dati_personali_07062021.xls)
3. Ordinanza ministeriale n. 112/2022;
4. Giurisprudenza;
5. DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale con relativi allegati;
6. DPR 19/2016 e Tabella A;
7. DM n. 259/2017 e Tabella A;
8. DM n. 354/1998 ed Ambiti;



STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

9. DM n. 39/1998 con Tabella A;

10. DM n. 201/2020 e Tabella D;

11. Richiesta.

Salvezze illimitate.

Bologna-Agrigento, f.to Avv. Sirio Solidoro

